



**MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
PROCURA PRESSO IL TRIBUNALE DI PAVIA**

**E**



**ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA**

**CONVENZIONE  
PER LO SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA  
UTILITÀ E MESSA ALLA PROVA**

**Premesse:**

A norma dell'art.54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, e nelle ipotesi previste dagli artt. 52 e 55 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, la pena del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato".

- L'art. 2 della Legge n° 145 del 2004, nel modificare l'art. 165 del codice penale, ha consentito di subordinare la sospensione condizionale della pena alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività dichiarando applicabili gli artt. 44 e 54 (commi 2, 3, 4 e 6) del D.Lgs. n. 274 del 2000.
- L'art.73 comma 5 bis DPR n. 309 del 1990 consente al Giudice, limitatamente ai casi di reati di cui all'art.73 comma 5 DPR n. 309 del 1990 commessi da tossicodipendente o da assunto di sostanze stupefacenti, con la sentenza di condanna o di applicazione pena su richiesta delle parti a norma dell'art 444

c.p.p., su richiesta dell'imputato e sentito il P.M., qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, di applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità ex art.54 D.Lgs. n.274/2000 secondo le modalità ivi previste.

- L'art.224 bis del D.Lgs. n. 285 del 1992 (Codice della Strada) prevede che, nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme sul CdS, il Giudice possa disporre la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.
- L'art. 186 comma 9 bis e l'art. 187 comma 8 bis CdS, così come modificati dalla Legge n. 120 del 2010, prevedono che la pena detentiva e la pena pecuniaria possano essere sostituite per una sola volta, purché non ricorra l'aggravante dell'incidente stradale provocato, con quella del lavoro di pubblica utilità consistente "nella prestazione di una attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti od organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato o presso centri specializzati di lotta alle dipendenze".
- Ai fini dell'istituto della "messa alla prova" dell'imputato ai sensi dell'art. 8 della Legge 28 aprile 2014 n. 67, il Decreto del Ministro della Giustizia 08 giugno 2015, n. 88 ha disciplinato in modo specifico le convenzioni in materia di pubblica utilità e ha previsto che "la prestazione di lavoro di pubblica utilità durante la messa alla prova può essere svolta anche presso un ente convenzionato per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274".
- L'art. 2 comma 1 del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6 del citato decreto legislativo,

stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipularsi con il Ministero della Giustizia, o, su delega di questo, anche con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- Il Ministro della Giustizia ha delegato sia i Presidenti dei Tribunali che il Procuratore della Repubblica alla stipula delle convenzioni con provvedimento del 16 luglio 2001.

### **Considerato quanto sopra**

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità e messa alla prova può ritenersi ricompreso tra quelli indicati nell'art. 54 del richiamato decreto legislativo attesa la funzione sociale a servizio del cittadino,

### **si stipula**

la presente convenzione tra il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona del dott. Fabio Napoleone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Pavia, giusta delega di cui in premessa e ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore avv. Maria PISTORIO, autorizzata alla firma della presente convenzione.

### **Art. 1**

#### **Attività da svolgere**

l'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PAVIA consente che un numero massimo di 5 soggetti possano svolgere lavoro di pubblica utilità o di messa alla prova ai sensi delle norme citate in premessa ed in conformità del decreto ministeriale citato.

L'Ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'articolo

1 del decreto ministeriale di cui in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

prestazioni di lavoro per la manutenzione ed decoro dei locali assegnati all'Ente sia all'interno che all'esterno del Tribunale di Pavia, sistemazione dell'archivio dell'Ente stesso ed altre prestazioni di lavoro di segreteria in relazione a specifiche necessità organizzative dell'Ente medesimo.

#### Art. 2

### **Modalità di svolgimento**

L'attività non retribuita in favore della collettività verrà svolta dai soggetti individuati conformemente alle modalità indicate dall'Autorità giudiziaria e dall'UEPE nei propri provvedimenti.

Dalla sottoscrizione del verbale dinanzi all'UEPE - per il caso di ammissione alla messa alla prova - ovvero - nel caso di ammissione al lavoro di pubblica utilità - dalla pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti a norma dell'art.444 c.p.p., nonché di emissione di decreto penale di condanna, su richiesta dell'imputato, il Giudice può disporre che il richiedente inizi immediatamente, previo accordo con l'UEPE, secondo le modalità che verranno previste, la propria prestazione di opera.

#### Art. 3

### **Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni**

L'Ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 marzo 2001, individua la persona incaricata di coordinare la prestazione lavorativa del condannato e di fornire a quest'ultimo le relative istruzioni.

#### Art. 4

### **Modalità del trattamento**

Durante lo svolgimento del lavoro, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei soggetti individuati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso, l'attività potrà svolgersi in modo da

impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona, conformemente a quanto dispone l'art. 54, commi 2,3 e 4 del citato decreto legislativo.

L'Ente si impegna a che detti soggetti possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze.

#### Art. 5

##### **Divieto di retribuzione – Assicurazioni sociali**

E' fatto divieto all'Ente di corrispondere una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'Ente la stipula di idonea polizza di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

#### Art. 6

##### **Verifiche e relazione sul lavoro svolto**

L'Ente ha obbligo di comunicare quanto prima all'UEPE e/o al Giudice, quale incaricato al controllo della corretta esecuzione dei lavori, le eventuali violazioni degli obblighi imposti con i provvedimenti emessi.

Al termine del periodo di esecuzione del lavoro l'Ente, in persona del suo rappresentante legale o di un suo delegato, dovrà redigere una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto da inoltrare al Giudice del provvedimento.

#### Art. 7

##### **Risoluzione della Convenzione**

Qualsiasi variazione od inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

#### Art. 8

##### **Durata della Convenzione**

La Convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale, nonché al Ministero della Giustizia, Direzione Generale per gli affari penali e verrà pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Pavia.


Pavia, 19\02\2024.

Per la Procura della Repubblica

Presso il Tribunale di Pavia

Il Procuratore

dott. Fabio NAPOLEONE



Per l'Ordine degli Avvocati

di Pavia

Il Presidente

avv. Maria PISTORIO

